

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2022, n. 1491

D.G.R. n. 1038 del 4/7/2017 - Approvazione schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB). Rettifica

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Visto l'art. 12, comma 4, delle omologhe Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e n. 28/2014 della Basilicata che, con riferimento al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, ai sensi del D.Lgs. n. 106/2012 s.m.i., stabilisce che il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale.

Vista la D.G.R. n. 1038 del 4/7/2017 con la quale è stato approvato lo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

Visto l'art. 6, comma 1, del suddetto schema di contratto che, con riguardo al compenso, stabilisce che: *"1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, nonché con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente – un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € 125.000,00= al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia"*.

Vista la D.G.R. n. 911 del 13/06/2017, rettificata con la D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017, con la quale è stato rideterminato il trattamento economico da corrispondere ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, eliminando le decurtazioni previste del 20% (ex L. 133/2008), e del 10% (ex L. 122/2010), e previsto l'inserimento delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in due distinte fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati. Nello specifico al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, inserito nella seconda fascia, il trattamento economico annuo è pari ad € 140.494,00=.

Pertanto, non sussistendo più le decurtazioni sopra descritte, con il presente schema di provvedimento, si propone di modificare il comma 1, dell'art. 6, dello schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, già approvato con precedente D.G.R. n. 1038 del 4/7/2017, come di seguito:

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, un compenso annuo onnicomprensivo pari ad €...al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia".

Si propone, altresì, di approvare il nuovo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante la modifica apportata al suddetto art. 6, comma 1, come innanzi esplicitato, confermando il contratto stesso in ogni altra sua parte.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 118/2011 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, dell'art. 12 della L.R. n. 31/2014, propone alla Giunta:

-Di modificare l'art. 6, comma 1, dello schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, già approvato con precedente D.G.R. n. 1038 del 4/7/2017 come di seguito: *“1.Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia”.*

-Di approvare quindi il nuovo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante la modifica apportata al suddetto art. 6, comma 1, come innanzi esplicitato, confermando il contratto stesso in ogni altra sua parte.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell'Offerta” : Mauro Nicastro

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.,

NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito Montanaro

L'Assessore: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

-Di modificare l'art. 6, comma 1, dello schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, già approvato con precedente D.G.R. n. 1038 del 4/7/2017, come di seguito: *"1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia"*.

-Di approvare quindi il nuovo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recante la modifica apportata al suddetto art. 6, comma 1, come innanzi esplicitato, confermando il contratto stesso in ogni altra sua parte.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato 1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA (I.Z.S.P.B.).

Premesso che i Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata con decreto n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012 nonché dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, hanno nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB) il dott. _____, il quale con la stipulazione e sottoscrizione del presente contratto esprime formale accettazione;

Visti il D.Lgs. n. 270/1993 ed il D.Lgs. n. 106/2012 in materia di Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché la Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e l'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 recanti disciplina dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (IZSPB);

Tenuto conto che il dott. _____, in data _____ ha prodotto formale autocertificazione attestante:

- di non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992;
- di non rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'ulteriore normativa vigente in materia;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 che contempla il "divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".

Tutto ciò premesso:

Tra

il dott. _____, nato a _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.) con Decreto dei Presidenti della Regione Puglia e della Regione Basilicata n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, di concerto con la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012 nonché dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale

della Basilicata n. 28/2014, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata al dott. _____.

ART. 2

(NATURA DELL'INCARICO)

1. Il dott. _____ si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'I.Z.S.P.B., le funzioni stabilite dal D.Lgs. 106/2012 e dalle leggi regionali della Puglia e della Basilicata vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale di Puglia e Basilicata.

ART. 3

(RESPONSABILITÀ)

1. Il dott. _____ si impegna a rispettare le disposizioni normative e gli atti programmatori sia nazionali che regionali della Puglia e della Basilicata, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione regionale.
2. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il dott. _____ è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4

(OBIETTIVI)

1. Il dott. _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il decreto inter-presidenziale di nomina nonché degli obiettivi gestionali annuali fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 9, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014.

ART. 5

(VALUTAZIONE DEI PRIMI DICHIOTTO MESI DELL'INCARICO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico, finalizzata alla conferma o meno dello stesso incarico fino alla sua naturale scadenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 e dell'art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.
2. La predetta valutazione viene effettuata dal Presidente della Regione Puglia d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, nonché sulla base di eventuali relazioni degli Uffici o Servizi competenti in materia delle Regioni Puglia e Basilicata.

ART. 6

(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € al lordo di oneri e ritenute di legge, in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia”.

2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del grado di realizzazione degli obiettivi gestionali annuali di cui all'art. 4, co. 1 del presente contratto.

ART. 7
(DURATA)

1. L'incarico ha durata di anni cinque, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, ed è rinnovabile per una sola volta.
2. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. _____ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, ai Presidenti della Giunta Regionale della Puglia e della Basilicata.

ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo nonché nel caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014, i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 – risolvono il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedono alla sostituzione del medesimo Direttore.
2. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 106/2012, il provvedimento di scioglimento determina la contestuale decadenza del Direttore generale.
3. L'esito negativo della valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico di cui all'art. 5 del presente contratto, determinando l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico del Direttore generale, comporta la risoluzione del presente contratto e la conseguente decadenza dello stesso Direttore, secondo le procedure di cui al precedente comma 1.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dai Decreti legislativi n. 270/1993 e n. 106/2012 e dalla normativa regionale della Puglia e della Basilicata vigente in materia, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo terzo, del Codice civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li.....

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – "Codice privacy", autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, li.....

Il Direttore Generale
